



COPIA

**“REGINA ELENA” AZIENDA SPECIALE**

**VIA DON MINZONI 2 54033 – CARRARA (MS) TEL. 058571460 FAX 058570736 P.I. E C.F.**

**01320110453**

**SITO WEB: [WWW.CASADIRIPOSOCARRARA.IT](http://WWW.CASADIRIPOSOCARRARA.IT) – [CASADIRIPOSOCARRARA@POSTACE.IT](mailto:CASADIRIPOSOCARRARA@POSTACE.IT)**

**DETERMINAZIONE N. 20 DEL 17/08/2023**

**Del Direttore Dott. Antonio Sconosciuto**

**OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE AZIENDA SPECIALE “REGINA ELENA” SITA IN CARRARA PER ANNI TRE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA – N. GARA 7569435 – CIG 9820184034**

**Il Direttore**

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione del CDA dell’Azienda Speciale del 1/8/2019 è stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto relativo all’affidamento del servizio di ristorazione presso la residenza sanitaria assistenziale Azienda Speciale “Regina Elena” per anni tre, con addebito di giornate alimentari di importo predeterminato secondo il numero di ospiti, per l’importo complessivo previsionale annuo di € 344.156,66 (Euro trecentoquarantaquattromilacentocinquantasei/66) oltre Iva e di € 1.032.469,98 (unmillionetrentaduemilaquattrocentosessantasei/98) per tre anni;
- con la determinazione del direttore dell’Azienda Speciale Regina Elena n. 42 del 7/10/2019 è stato stabilito altresì di appaltare il suindicato servizio mediante gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che, in seguito alla suindicata gara, con determinazione del direttore n. 37 del 12/5/2020 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione del suindicato servizio con il punteggio di 91,42/100 e un ribasso dell’importo a base di gara pari al 10%, per un costo giornata alimentare pari ad € 8,10 e un costo annuo previsionale di € 309.992,66 (trecentonovemilanovecentonovantadue/66) incluso € 2.516,66 (duemilacinquecentosedici/56) quale importo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico, e per l’importo complessivo triennale di € 929.977,98 (novecentoventinovemilanovecentosettantasette/98) oltre IVA a Serenissima Ristorazione Spa, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* con sede in Vicenza, via della Scienza, 26, c.f. e isc. Reg. Imp. Vicenza n. 01617950249, REA VI - 174392;
- la stazione appaltante, verificata la regolarità contributiva dell’affidataria, in data 13/5/2020 inviava comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, decorreva così il termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9 D.Lgs 50/2016, veniva espletata verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 e l’aggiudicazione diveniva efficace;
- in data 27/8/2020 le parti si scambiavano contratto per l’affidamento del servizio debitamente sottoscritto;

- con una prima comunicazione del 22/03/2021, l'aggiudicataria segnalava l'aumento di costi del servizio e richiedeva revisione del costo della giornata alimentare;

- seguiva successivamente, a partire dal 30/8/2022, uno scambio di corrispondenza con cui Serenissima Spa, lamentando un incremento sensibile dei costi richiedeva la ridefinizione del valore della giornata alimentare, fissata da contratto e alle condizioni di aggiudicazione ad € 8,10 a persona, fino alla concorrenza di € 10,50, con incremento quindi pari ad € 2,40 (29% circa), da applicarsi dal mese di aprile 2021;

- a seguito di tale richiesta veniva avviata una consultazione in cui il direttore componeva apposita relazione in cui si osservava: "... in particolare la richiesta veniva motivata dalla riduzione delle giornate alimentari rispetto alla media prevista in sede di gara, nonché al sensibile incremento dei costi generali, di approvvigionamento beni e di produzione dei servizi con aumenti medi dell'ordine del 40% e fino al 100% per alcune materie prime, oltre al caro carburanti (oltre il 35% con punte fino al 60%), alla congiuntura relativa ai costi dell'energia (oltre il 300%) e un'inflazione incrementata di oltre il 14% rispetto all'avvio del servizio. La riduzione del numero delle giornate alimentari rispetto alla media calcolata inizialmente, dovuta alla riduzione degli ospiti per causa della pandemia, viene considerata irrilevante ai fini della revisione del prezzo ai sensi dell'art. 7 del capitolato speciale d'appalto, richiamato dall'art. 1 del contratto d'appalto a formarne parte integrante, in cui è disposto che '...il numero delle giornate alimentari può variare in base alle decisioni insindacabili dell'azienda, senza che alla ditta aggiudicataria spetti alcun maggior compenso a titolo d'indennizzo, maggiorazione, revisione prezzi o quant'altro, intendendosi la ditta remunerata con il corrispettivo indicato nel contratto d'appalto...'

*Rilevante invece viene considerato l'incremento dei costi subito e documentato dall'azienda appaltatrice, stante il disposto dell'art. 12 del contratto d'appalto in cui viene richiamato il disposto dell'art. 1 comma 511 L. 208/2015, legittimante la richiesta di riconduzione del prezzo ad equità.*

*Considerato che la clausola richiamata prevede una franchigia del 10% rispetto all'incremento del costo d'appalto, tenuto conto della richiesta di controparte e degli incrementi da essa lamentati, da cui discenderebbe secondo la sua stima una maggiorazione del costo del servizio pari a circa il 29% del prezzo da capitolato, tenuto conto del tasso d'inflazione, si ritiene equa una maggiorazione del prezzo della giornata alimentare del 12,30% circa, con incremento quindi da € 8,10 ad € 9,10.*

*Quanto alla decorrenza di tale maggiorazione, essendo gli incrementi dei costi lamentati dall'appaltatrice in parte risalenti al marzo 2021, in parte successivi, è ragionevole darle corso dal 1.4.2022...";*

- a seguito di confronto con il nuovo C.d.A. aziendale, che dava parere favorevole, in data 20.01.2023 veniva pertanto avanzata proposta di revisione del prezzo della giornata alimentare da € 8,10 ad € 9,10, con decorrenza dal 1.4.2022;

- l'appaltatrice formulava ulteriore controproposta di incremento, che veniva rifiutata dall'Azienda e infine accettava la proposta migliorativa formulata da Regina Elena;

- veniva pertanto emessa la determina n. 15 del 11/05/2023 per la formalizzazione della revisione del prezzo, che veniva contrattualizzata secondo le forme d'uso;

- la scadenza triennale del contratto di appalto è prevista per il 26/08/2023;

- a seguito di procedura di selezione avviata con delibera del CdA aziendale n. 3 del 28.3.2023, in data 22.6.2023, con delibera del CdA n. 8/2023 veniva nominato lo scrivente Dott. Antonio Sconosciuto quale nuovo direttore della struttura;

- il medesimo, giusta delibera di nomina, accettò l'incarico assumeva servizio il 5.7.2023;

#### **CONSIDERATO CHE**

- in data 1.7.2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 31.3.2023 n. 36 recante il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78";

- la riforma della disciplina dei contratti pubblici appena entrata in vigore richiede un periodo di adattamento per il personale dell'ufficio amministrativo addetto alla gestione degli affidamenti;

- dopo analisi della situazione aziendale viene considerata soluzione più confacente alle attuali esigenze organizzative della struttura, nonché in linea con le disposizioni legislative, procedere all'avvio di una procedura negoziata per l'affidamento ex novo dei servizi di ristorazione;

- il recente insediamento del nuovo direttore e la riorganizzazione dell'ufficio amministrativo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, rendono insufficiente l'intervallo di tempo residuo fino alla naturale scadenza del contratto per il completamento di nuove procedure di affidamento del servizio, che potranno invece essere ultimate, secondo le valutazioni effettuate, entro il 29.10.2023;

- l'interruzione del servizio di ristorazione fino a tale data non risulta praticabile costituendo quello in oggetto servizio essenziale e imprescindibile nell'ambito dell'attività svolta dall'ente e dell'interesse pubblico perseguito;
- nel Capitolato Speciale di Appalto, nel bando di gara, nonché nel contratto sottoscritto, all'art. 3, era stata prevista la possibilità di proroga tecnica del contratto;
- sussistono le condizioni previste per l'applicazione dell'istituto della proroga tecnica di cui all'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 120 co. 11 del D.Lgs. 36/2023, fermo il disposto dell'art. 226 del medesimo decreto legislativo riguardo i contratti in corso.

**VISTO** lo statuto della Regina Elena Azienda Speciale e in particolare :

- l'art. 13 che disciplina la competenza in materia di gestione del direttore ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 15 che disciplina la gestione economico finanziaria e patrimoniale;

**VISTO** l'articolo 3 del contratto di fornitura del servizio;

**VISTI** l'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 e gli artt. 120, co. 11 e 226 del D.Lgs. 36/2023;

### **D E T E R M I N A**

- 1) di disporre la proroga tecnica il contratto relativo all'affidamento del **SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE AZIENDA SPECIALE "REGINA ELENA" SITA IN CARRARA** con Serenissima Ristorazione Spa, c.f. e P. IVA e n. isc. Re. Imp. Vicenza n.01617950249, REA VI-174392, con sede legale in Vicenza, Viale della Scienza, 26/A, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, ai sensi dell'articolo 3 del medesimo contratto, dal 27/8/2023 fino al 29/10/2023 compreso, alle stesse modalità e condizioni, come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto e dal bando di gara, dall'offerta tecnica presentata, dal contratto di appalto stipulato in data 27/8/2020 e dall'accordo di revisione del prezzo di cui alla determina n. 15 del 11/5/2023;
- 2) di fissare in via prudenziale la spesa presunta derivante dalla proroga contrattuale in oggetto in € 60.000,00 (Euro sessantamila/00) oltre Iva annui comprensivi di € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre Iva annui quale importo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico;
- 3) di stabilire che a pena di nullità del contratto l'appaltatore ai sensi dell'art. 3 commi 1, 2 e 8 della legge 13/08/2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", per il presente appalto, si assuma l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;
- 4) di indicare quale RUP il direttore medesimo Antonio Sconosciuto;

### **DA' ATTO**

- dell'assenza di conflitto di interessi del Direttore ai sensi dell'art. 6 bis L 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;
- che con la firma della presente determinazione da parte del Direttore è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147- bis del D.Lgs 267/2000.

**Il Direttore**  
**F.to Dott. Antonio Sconosciuto**